Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1492.

Norme per la concessione e la erogazione dei premi di nuzialità e natalità agli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente effettivo ed agli impiegati statali per gli eventi familiari verificatisi a decorrere dal 1° luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, numero 236;

Visti i decreti del Capo del Governo 7 marzo 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 17 detto (registro n. 3, foglio 291), 20 luglio 1936-XIV, registrato il 4 agosto successivo (registro n. 8, foglio 17), 19 aprile 1937-XV, registrato il 17 maggio successivo (registro n. 5, foglio 176) e 12 giugno 1937-XV, registrato il 3 luglio successivo (registro n. 7, foglio 57);

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, numero 554;

Visto il R. decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1128, riguardante l'istituzione, alla dipendenza del Ministero dell'interno, dell'Ufficio centrale demografico cui sono devolute tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme intese a regolare la concessione e l'erogazione, da parte del Ministero predetto, dei premi di nuzialità e natalità, per i matrimoni celebrati e per i figli nati a decorrere dal 1° luglio 1937-XV;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno della somma annua di lire 42.000.000 per premi di nuzialità e natalità.

Tale somma è somministrata a rate bimestrali anticipate il cui importo è depositato in apposito conto corrente fruttifero intestato al Ministero medesimo, istituito presso la Banca d'Italia — sede di Roma — ed è erogato mediante vaglia cambiari a favore degli aventi diritto, da emettersi dalla Banca in commutazione di assegni tratti a suo favore sul conto corrente anzidetto.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle variazioni di bilancio necessarie.

Art. 2.

Nulla è innovato, per quanto attiene alla concessione dei premi, alle disposizioni degli articoli 1 a 12 del decreto 7 marzo 1936-XIV e dei successivi decreti 20 luglio 1936-XIV, 19 aprile e 12 giugno 1937-XV del Capo del Governo.

Art. 3.

Le istanze per il conferimento dei premi, dirette al Capo del Governo, dovranno essere trasmesse al Ministero dell'interno dall'Amministrazione da cui dipende l'interessato, corredate dai necessari documenti.

Art. 4.

I rendiconti relativi alle erogazioni dei premi devono essere corredati:

1° dalle quietanze dei versamenti eseguiti nel conto corrente;

2° dalle matrici degli assegni tratti dal Ministero dell'interno a favore della Banca;

3° dagli elenchi indicanti il nome e cognome e la qualifica del percipiente, il numero progressivo, la data e l'importo dei singoli vaglia emessi in commutazione degli assegni di cui al n. 2;

4° dalle ricevute rilasciate dalle Amministrazioni alle quali sono rimessi, per la consegna agli interessati, i vaglia stessi.

La ragioneria centrale del Ministero dell'interno, eseguiti i riscontri contabili e le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, cura l'invio dei rendiconti alla Corte dei conti nei termini ed ai sensi del R. decreto 26 ottobre 1933-XI, n. 1454, in quanto applicabile.

La Corte dei conti, nell'eseguire i riscontri di sua competenza, ha facoltà di chiedere i documenti necessari a giustificare la regolarità delle erogazioni.

Art. 5.

I premi di nuzialità e natalità a favore di persone non contemplate dalle presenti disposizioni saranno assegnati dal Capo del Governo.

In caso di parti gemini o trigemini possono essere concessi speciali premi di natalità nella misura da L. 600 a 800 e da 800 a 1000.

Al relativo pagamento provvederanno i Prefetti salvo rimborso da parte del Ministero dell'interno con assegni tratti sul conto corrente di cui all'art. 1.

Art. 6.

I rendiconti concernenti le erogazioni di cui all'articolo precedente sono corredati dall'elenco dei beneficiati con l'importo dei rispettivi premi, dalle matrici degli assegni tratti dal Ministero a favore della Banca e dalle quietanze comprovanti il versamento nelle contabilità speciali delle Prefetture interessate dei vaglia cambiari emessi in commutazione dei detti assegni.

A tali rendiconti si applica il precedente art. 4, secondo e terzo comma.

Art. 7.

Rimangono in vigore, per la concessione e l'erogazione dei premi di nuzialità e natalità concernenti gli eventi familiari verificatisi a tutto il 30 giugno 1937-XV, l'art. 5 del R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 236, i decreti del Capo del Governo 7 marzo e 20 luglio 1936-XIV e 19 aprile e 12 giugno 1937-XV, nonchè l'art. 15 del R. decreto-legge 29 aprile 1937-XV, n. 554.

L'assegnazione di cui al capitolo 336 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1937-XV-1938-XVI, è ridotta da L. 42.000.000 a 10.000.000.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 18. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. **1493**.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel X Salone Internazionale dell'Automobile, che si terrà a Milano dal 28 ottobre all'11 novembre 1937-XVI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica, che figurano nelle Esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nel X Salone Internazionale dell'Automobile, che si terrà a Milano dal 28 ottobre all'11 novembre 1937-XVI, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 17. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. **1494**.
Norme per l'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, e successive modificazioni;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'assegnazione dei punti per la classifica dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli, prescritta dall'art. 47 della legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, e successive modificazioni, è effettuata con le norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Per la permanenza in zona di guerra sono assegnati:

a) 0,25 di punto, per ogni mese, o frazione di mese, trascorso presso comandi, enti o reparti mobilitati durante:

la guerra italo-turca 1911-12 (comprese le isole dell'Egeo);

la grande guerra 1915-18 (su tutte le fronti, comprese le isole dell'Egeo);

la permanenza in Albania, fino all'agosto 1920;

b) 0,15 di punto per ogni mese trascorso in Libia — ed anche in Somalia — (dall'ottobre 1912 in poi) nei periodi in cui abbiano avuto luogo operazioni belliche o di grande polizia, limitatamente però all'ufficiale che ha effettivamente partecipato a dette operazioni e per la sola durata delle operazioni;

c) 0,10 di punto per ogni mese trascorso in Libia durante la guerra 1915-18 (cumulabile con i punti di cui al comma precedente);

d) 0,05 di punto per ogni mese trascorso in prigionia fino al 4 novembre 1918;

e) 0,25 di punto per ogni mese o frazione di mese trascorso nell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

f) 0,25 di punto per ogni mese o frazione di mese trascorso nell'Africa Orientale Italiana, dal 6 maggio 1936-XIV, in poi, limitatamente, però, all'ufficiale che ha partecipato ad operazioni belliche o di grande polizia, e per la sola durata di esse.

Per il tempo trascorso in luoghi di cura per ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio, oppure per malattie incontrate in servizio e per cause di servizio, sono assegnati gli stessi punti stabiliti per la permanenza in zona di guerra nei vari casi, diminuiti rispettivamente di 0,04 per le ferite o lesioni e di 0,08 per le malattie.

Art. 3.

Per il passato di guerra:

a) sono assegnati punti da 1 a 10, in relazione:

all'attività professionale e al rendimento spiegato alla fronte, quale risulta dai rapporti personali, specie nei riguardi delle doti di comandante o di collaboratore dei comandi, e, per l'ufficiale dei corpi e servizi, delle qualità tecniche ed organizzative;

al disagio cui l'ufficiale fu sottoposto per la permanenza sulle prime linee od in zone di più intensa attività nemica;

b) sono assegnati altri punti — da 1 a 5 — per il rischio bellico corso da chi, in modo distinto, abbia vissuto la vita delle trincee, od abbia partecipato ad azioni nei settori più tormentati della fronte.

Per l'ufficiale dell'arma CC. RR., è anche valutato il rischio professionale riflettente il servizio d'istituto, comunque e dovunque prestato, durante la grande guerra.

I punti massimi (da 8 a 10 per il passato di guerra e da 4 a 5 per il rischio bellico) sono assegnati soltanto a chi ha avuto la massima permanenza in prima linea o si è distinto per eccezionale rendimento e sprezzo del pericolo.

Nella valutazione del passato di guerra si tiene conto di chi partecipò alla guerra come volontario, sulle prime linee, ma solo se inquadrato in reparti combattenti e nel periodo in cui non era — per legge — obbligato al servizio.

Art. 4.

Per le ricompense al valore, a seconda di quelle di cui l'ufficiale è insignito, sono assegnati:

4 punti per la medaglia d'oro;

3 punti per la promozione, o nomina, per merito di guerra, o per l'ordine militare di Savoia;

2, 1 e 0,50 punti, rispettivamente, per la medaglia d'argento, di bronzo e per la croce di guerra al valor militare.

Se l'ufficiale è insignito di più ricompense, si assegna dapprima il punto per quella di maggiore valore; poi, per ognuna delle altre (sia della stessa che di altra specie) si aggiunge la metà dei punti di cui sopra.

Art. 5.

Per le mutilazioni e ferite, comunque riportate in zona di guerra, sono assegnati:

2 punti a chi ha diritto al distintivo di mutilato;

1 punto per ogni ferita che dà diritto al relativo distintivo.

Gli stessi punti sono attribuiti per le mutilazioni e le ferite riportate per la causa nazionale di cui al R. decreto n. 1706 del 13 dicembre 1933.

Art. 6.

Per la cultura generale e militare sono assegnati da 1 a 20 punti a seconda dei titoli e della reale e constatata cultura dell'ufficiale (autodidatti compresi) e della sua produzione o attività scientifico-militare.

Tanto i titoli, quanto la cultura, sono valutati in relazione all'arma, corpo o servizio cui l'ufficiale appartiene, dando il massimo peso a quei titoli che hanno diretta influenza sulla specifica capacità professionale dell'ufficiale stesso.

1. In relazione ai titoli, di cui l'ufficiale è in possesso, sono assegnati i seguenti punti minimi:

a) 16, a chi ha conseguito l'avanzamento per merito eccezionale ed all'ufficiale appartenente al corpo di S. M.;

b) 15, a chi ha conseguito il diploma della scuola di guerra, del corso superiore dei servizi tecnici, o promozioni a scelta;

c) 13, a chi ha conseguito la licenza degli istituti di istruzione media di secondo grado. Si aggiungerà un altro punto a coloro che abbiano compiuti, con buon esito, i corsi regolari delle scuole di applicazione.

2. Detti punti possono essere aumentati, in base:

a) alla reale constatata cultura, valutata come sopra è detto;

b) all'attività ed al rendimento culturale, ai fini militari.

Non può conseguire l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, nè può essere designato per:

l'avanzamento anticipato;

l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra;

l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale:

il *capitano* che riporti meno di 10;
il *maggiore* che riporti meno di 12;
il *tenente colonnello* che riporti meno di 14.

Art. 7.

Per le qualità fisiche sono assegnati da 1 a 10 punti — astraendo da ogni malattia di carattere occasionale — tenuto conto dei requisiti di robustezza, agilità, resistenza e prestanza; requisiti da valutarsi in relazione alle funzioni che l'ufficiale deve assolvere ed al grado che riveste.

Non può conseguire l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, nè può essere designato per:

l'avanzamento anticipato;

l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra;

l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale;

l'ufficiale che riporti meno di 6, se dell'arma dei CC. RR. o dei ruoli di comando delle altre armi, e meno di 5, se dei ruoli di mobilitazione o dei vari corpi e servizi.

Art. 8.

Per le doti professionali in genere e per il rendimento in servizio sono assegnati da 1 a 20 punti, intesi a valutare, attraverso il più accurato esame:

a) le doti morali in genere, e quelle del carattere, in specie;

b) le doti intellettuali (prontezza di percezione e di azione);

c) la capacità professionale in genere (la cultura è valutata a parte, come da art. 6);

d) lo spirito d'iniziativa, il senso pratico e — sopra tutto — la fermezza di fronte a responsabilità;

e) le doti di educatore, di organizzatore e di animatore, l'ascendente sugli inferiori, il prestigio di cui l'ufficiale è circondato;

f) il senso di equità e di equilibrio nel giudicare i propri dipendenti;

g) il rendimento di lavoro (se realizza oppur no) e — sopra tutto — *la continuità di rendimento*.

I massimi punti (da 18 a 20) sono riservati soltanto a chi possiede, *in misura eccezionale,* le suddette qualità *accertate* attraverso un lavoro sempre costante e redditizio.

I punti da 15 a 17 sono assegnati a chi, per continuità di lavoro, *emerge*:

per alto senso del dovere;
per il pieno possesso delle doti sopra indicate;
per le classifiche riportate, specie negli ultimi anni.

Sono assegnati 14 punti solo a chi ha dimostrato di *possedere tutti* i requisiti di cui sopra.

All'ufficiale con classifiche *ripetutamente scadenti, o più volte richiamato* sul modello 4 delle note caratteristiche, non possono essere assegnati più di 9 punti.

Non può conseguire l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria:

il *capitano* che riporti meno di 12;
il *maggiore* che riporti meno di 14;
il *tenente colonnello* che riporti meno di 15.

Non può essere designato per l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra od agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, nè può conseguire l'avanzamento a scelta speciale, il *maggiore* che riporti meno di 15.

Non può essere designato per l'avanzamento anticipato o per l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra od agli esami per l'avanzamento a scelta speciale nè può conseguire l'avanzamento a scelta speciale, il *capitano* che riporti meno di 15.

Art. 9.

All'ufficiale che ha *soggiornato in località disagiate* di frontiera sono concessi punti 0,10, 0,15 e 0,20 per ogni trimestre (frazioni escluse) trascorso nelle suddette località, a seconda che abbia riportato, nelle note caratteristiche, rispettivamente, le annotazioni:

ha servito « con rendimento »;
ha servito « con molto rendimento »;
ha servito « con eccezionale rendimento ».

All'ufficiale dei CC. RR., che ha soggiornato in località disagiate, sono concessi punti da 0,15 a 0,20 con criteri analoghi a quelli sopra cennati.

Con decreto Ministeriale saranno determinate quali località debbono considerarsi disagiate agli effetti del presente articolo.

Art. 10.

Il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello, per conseguire l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale o per essere designato per:

l'avanzamento anticipato;

l'ammissione agli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra;

l'ammissione agli esami di avanzamento a scelta speciale:

deve aver riportato i *punti minimi totali* stabiliti dalla seguente tabella, derivanti dalla somma dei *punti minimi parziali* di cui ai precedenti articoli:

Numero d'ordine	GRADI	PUNTI MINIMI TOTALI				
		Per conseguire l'avanzamento ad anzianità	Per conseguire l'avanzamento a scelta ordinaria	Per essere designato per l'avanzamento anticipato	Per essere designato per gli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra	Per essere designato per gli esami di avanzamento a scelta speciale o per conseguire l'avanzamento a scelta speciale
1	Capitani di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione)	45	45	55	55	55
2	Capitani di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918	40	40	49	49	49
3	Capitani di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre dell'anno 1918 oppure che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-18 *(a)*.	30	30	35	35	35
4	Capitani dei ruoli di mobilitazione	40	—	—	—	45
5	Capitani dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918	36	—	—	—	40
6	Capitani dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre dell'anno 1918 oppure che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-18 *(a)*.	28	—	—	—	35
7	Maggiori di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione)	55	55	—	60	60
8	Maggiori di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1916	50	50	—	54	54
9	Maggiori di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1917	48	48	—	52	52
10	Maggiori di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918	44	44	—	48	48
11	Maggiori di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre dell'anno 1918 oppure che, per ragioni di età, non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-18 *(a)*	35	35	—	40	40

(a) Per tali ufficiali il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Numero d'ordine	GRADI	PUNTI MINIMI TOTALI				
		Per conseguire l'avanzamento ad anzianità	Per conseguire l'avanzamento a scelta ordinaria	Per essere designato per l'avanzamento anticipato	Per essere designato per gli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra	Per essere designato per gli esami di avanzamento a scelta speciale o per conseguire l'avanzamento a scelta speciale
12	Maggiori dei ruoli di mobilitazione	40	—	—	—	45
13	Maggiori dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1916	36	—	—	—	41
14	Maggiori dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1917	35	—	—	—	39
15	Maggiori dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918	32	—	—	—	36
16	Maggiori dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre dell'anno 1918 oppure che per ragioni di età non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918 *(a)*	32	—	—	—	35
17	Tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione)	55	55	—	—	60
18	Tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel 1916	50	50	—	—	54
19	Tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel 1917	48	48	—	—	52
20	Tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre del 1918	44	44	—	—	48
21	Tenenti colonnelli di tutte le armi e corpi (esclusi gli appartenenti ai ruoli di mobilitazione) che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre del 1918 oppure che per ragioni di età non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-1918 *(a)*.	40	40	—	—	43
22	Tenenti colonnelli dei ruoli di mobilitazione	45	—	—	—	—
23	Tenenti colonnelli dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1916.	41	—	—	—	—

(a) Per tali ufficiali il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Numero d'ordine	GRADI	PUNTI MINIMI TOTALI				
		Per conseguire l'avanzamento ad anzianità	Per conseguire l'avanzamento a scelta ordinaria	Per essere designato per l'avanzamento anticipato	Per essere designato per gli esami di concorso per l'Istituto superiore di guerra	Per essere designato per gli esami di avanzamento a scelta speciale o per conseguire l'avanzamento a scelta speciale
24	Tenenti colonnelli dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nell'anno 1917.	39	—	—	—	—
25	Tenenti colonnelli dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel primo semestre dell'anno 1918	36	—	—	—	—
26	Tenenti colonnelli dei ruoli di mobilitazione che hanno iniziato il servizio militare nel secondo semestre dell'anno 1918 o che per ragioni di età non hanno potuto partecipare alla guerra 1915-18. (a)	34	—	—	—	—
27	Capitani chimici farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili e nominati ufficiali chimici-farmacisti in s.p.e. nell'anno 1921 e seguenti per effetto della legge 7 aprile 1921, n. 367 (a)	—	30	—	—	35
28	Maggiori chimici farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili e nominati ufficiali chimici-farmacisti in s.p.e. nell'anno 1921 e seguenti per effetto della legge 7 aprile 1921, n. 367 (a)	—	35	—	—	40
29	Tenenti colonnelli chimici farmacisti provenienti dalla soppressa istituzione dei farmacisti militari impiegati civili e nominati ufficiali chimici-farmacisti in s.p.e. nell'anno 1921 e seguenti per effetto della legge 7 aprile 1921, n. 367 (a) . .	—	40	—	—	—

(a) Per tali ufficiali il punto totale sarà dato dalla somma di quelli parziali di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 ed, eventualmente, agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.

Art. 11.

I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli fuori quadro e fuori organico delle varie armi e corpi (compresi quelli provenienti dai ruoli di mobilitazione) per l'avanzamento ad anzianità o a scelta ordinaria debbono riportare almeno i punti minimi parziali di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 e i punti minimi totali stabiliti dal precedente articolo 10 per i pari grado dei ruoli di mobilitazione.

Art. 12.

I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, di cui all'art. 111 della citata legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modificazioni, sono classificati per l'avanzamento a scelta ordinaria e per l'avanzamento a scelta speciale (o per meriti speciali) con le norme stabilite rispettivamente per l'avanzamento a scelta ordinaria ed a scelta speciale dei pari grado in servizio permanente effettivo del ruolo comando, dall'art. 47 della suddetta legge e dal presente decreto, ma con le seguenti avvertenze:

a) ai punti minimi totali si applica un coefficiente di minorazione diminuendoli di 2/10, senza tenere alcun conto delle eventuali frazioni;

b) per le *qualità fisiche*, non è richiesto *punto minimo parziale;* il punto è assegnato astraendo dalle ferite e dalle malattie che causarono la mutilazione o l'invalidità, e tenendo solo conto della possibilità che ha l'ufficiale di prestare il servizio sedentario cui è adibito.

Art. 13.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV; sotto la stessa data, sono abrogati i Regi decreti 21 giugno 1934-A. XII, n. 988, 20 settembre 1934-XII, n. 1650, 7 febbraio 1935-XIII, n. 103, e successive modificazioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 4. — MANCINI.

REGIO DECRETO 29 luglio 1937-XV, n. 1495.
Attuazione delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nei riguardi della Regia università di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduto il R. decreto 6 dicembre 1934-XIII, n. 2191, con il quale è stato aggregato il Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Parma a quella Regia Università, come Facoltà;
Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, nei riguardi della Regia Università di Parma, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia Università di Parma è costituita dalle seguenti Facoltà:

di giurisprudenza;
di medicina e chirurgia;
di farmacia;
di medicina veterinaria.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza 9;
Facoltà di medicina e chirurgia 13;
Facoltà di farmacia 3;
Facoltà di medicina veterinaria 3.

I professori di ruolo della Facoltà di giurisprudenza, i quali per effetto del presente decreto risultino in eccedenza rispetto al ruolo organico stabilito nel primo comma, sono considerati in soprannumero fino al riassorbimento con le prime successive vacanze.

Fino a che non si saranno verificate le vacanze di cui al precedente comma, l'Università rimborserà allo Stato la somma di L. 29.500 annue per ciascun professore in soprannumero.

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 613.500 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia Università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, in dipendenza della convenzione 22 settembre 1928-VI, approvata con R. decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2234.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 753,270, pari alla differenza fra la somma di L. 1.579.270 importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 965.770 dallo Stato medesimo e in L. 613.500 dagli enti indicati al precedente art. 4, e la somma di L. 826.000 importo medio della spesa per i 28 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L. 29.500 annue.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 8 della tabella *B* annessa al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del Testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'articolo 5 del presente decreto;

b) è soppresso il n. 28 della tabella *D* annessa al predetto Testo unico e la tabella stessa è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia Università di Parma:

a) Facoltà di giurisprudenza . . posti di ruolo 9
b) Facoltà di medicina e chirurgia » » » 13
c) Facoltà di farmacia . . . » » » 3
d) Facoltà di medicina veterinaria » » » 3 ».

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le Finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 10. — MANCINI.

REGIO DECRETO 8 luglio 1937-XV, n. 1496.

Modificazioni transitorie alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Ritenuta la necessità di portare alcune modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel succitato regolamento generale;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1373;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In deroga alla disposizione dell'art. 58 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, la Commissione esaminatrice del primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore del R. decreto 1° luglio 1937-XV, n. 1373, procederà alla formazione di tre graduatorie nella prima delle quali verranno inclusi, nell'ordine risultante dalla somma delle votazioni ottenute da ciascun concorrente nelle prove scritte e orali e nella valutazione dei titoli, i vincitori forniti del diploma, nella seconda le vincitrici e nella terza, sempre nello stesso ordine, rispettivamente i vincitori sforniti di diploma.

Agli effetti della nomina in ruolo dei vincitori e delle vincitrici del concorso, il Ministero procederà poi alla fusione delle tre graduatorie, di cui al comma precedente, in unica graduatoria secondo l'ordine di merito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 9. — MANCINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa Trasporti Agro Pontino « S.T.A.P. », con sede in Littoria, costituita con rogito in data 20 aprile 1934 del signor avv. cav. Pietro Pomar, regio notaio in Sonnino, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3048)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina).

Nella seduta tenuta il 23 agosto 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina), il signor notaio Gaetano Corvaja è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3087)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Caltagirone (Catania).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso per titoli, in data 31 marzo 1937-XV, per il conferimento del posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), vacante nel comune di Caltagirone;

Visto il decreto Ministeriale in data 1° luglio 1937-XV, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa, e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 1ª classe (grado III), del comune di Caltagirone, nell'ordine appresso indicato:

1° Fontana dott. Vincenzo . . . . . con punti 114/150
2° Canilli dott. Carlo . . . . » 112/150
3° Pace dott. Gerardo (ex comb. con croce al merito di guerra) . . . » 111/150
4° Capriotti Giuseppe (ex combatt.) . » 111/150
5° Sorge dott. Alfio . . . . » 107/150
6° Dellarole dott. Eusebio . . . . . » 106/150
7° Grossi avv. Biagio (med. d'arg. al v. m., 2 di bronzo, croce al merito di guerra) . . . . » 105/150
8° Motta dott. Giovanni . . . . . . » 105/150
9° Aceto dott. Felice (ex comb., inscr. al P.N.F. dal 1° sett. 1922) . . . » 102/150
10° Romagnoli Enrico (inscr. al P.N.F. dal 1° gennaio 1922) . . . . . . » 102/150
11° Carfì dott. Mario . . . . » 102/150
12° Cancelli Clemente . . . . » 101/150
13° Filippone Lorenzo (inv. di guerra) » 100/150
14° Baraldi dott. Dario (figlio di grande invalido di guerra) . . . . . . » 100/150
15° D'Antino dott. Francesco (ex comb. con croce al merito di guerra) . » 100/150
16° Favilla dott. Carlo . . . . » 100/150
17° Stagi Ugo (ex comb. con croce al merito di guerra, inscr. al P.N.F. dal 1° settembre 1921, con brevetto Marcia su Roma) . . . . » 97/150
18° Morabito dott. Vincenzo . . . . . » 97/150
19° Fabbri dott. Giulio (ex combattente) » 96/150
20° Vadalà Mariano . . . . » 96/150
21° Di Carlo Calogero . . . . » 95/150

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Catania, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 24 agosto 1937 - Anno XV

(3031) p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

REGIA PREFETTURA DI VITERBO

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VITERBO

Veduto il proprio decreto in data 7 agosto corrente n. 17930 col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti a due posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 dicembre 1935-XIV;

Tenuto conto dell'ordine della graduatoria e delle sedi indicate dai concorrenti nelle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvate con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a due posti di medico condotto e destinati a prestare servizio nelle sedi a fianco di ciascuno indicata:

1. Di Cicco dott. Vittorio - Corchiano.
2. Tittarelli dott. Mario - Bieda (frazione di S. Giovanni di Bieda).

I podestà dei Comuni interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Viterbo e dei Comuni interessati.

Viterbo, addì 16 agosto 1937 - Anno XV

(3014) *Il prefetto*: VENDITTELLI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*
SANTI RAFFAELE, *gerente*
Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.